



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 28 settembre 2023
(OR. en)

10941/23
COR 2

Fascicolo interistituzionale:
2023/0180 (NLE)

ACP 65
WTO 93
RELEX 763
COAFR 211
FDI 13

ATTI LEGISLATIVI E ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Accordo sull'agevolazione degli investimenti sostenibili tra l'Unione europea e la Repubblica d'Angola

La pagina EU/AO/it 40 è sostituita dalla pagina acclusa.

ARTICOLO 38

Arbitrato

1. Le parti si adoperano per giungere a un accordo sulla composizione del collegio arbitrale. Se l'accordo non è stato raggiunto entro 30 giorni dall'accettazione della richiesta di arbitrato di cui all'articolo 37, paragrafo 4, ciascuna parte designa un arbitro entro un ulteriore termine di 30 giorni.

Gli arbitri designati dalle parti nominano congiuntamente il presidente del collegio, che non ha la cittadinanza né dell'una né dell'altra parte.

2. Il collegio arbitrale effettua una valutazione oggettiva della questione sottoposta al suo esame. Salvo diverso accordo tra le parti, il collegio arbitrale stabilisce il regolamento di procedura applicabile.

3. Se il collegio arbitrale conclude che la misura in questione non è conforme alle disposizioni del presente accordo, la parte convenuta adotta tutte le misure necessarie per conformarsi tempestivamente.

4. Qualora la richiesta di arbitrato sia stata respinta dalla parte alla quale è stata presentata la richiesta di arbitrato, o in caso di mancata conformità alla relazione del collegio, la parte che ha richiesto l'arbitrato può adottare misure nell'ambito del presente accordo che siano proporzionate all'inadempimento degli obblighi specifici.